

18 DIC. 2018

Provincia di Cremona

**PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI GARANZIA DELLE PRESTAZIONI
INDISPENSABILI NELL'AMBITO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI
SCIOPERO E ASSEMBLEA**

Il giorno 17 dicembre 2018 presso una sala della sede dell'Amministrazione provinciale di Cremona, in Corso Vittorio Emanuele II, 17, si è riunita la delegazione trattante, costituita ai sensi del CCNL 21.5.2018, così composta:

per la parte pubblica: l'avv. Massimo Placchi, il dr. Fabio Scio

per la parte sindacale rappresentata da:
RSU

MUSTELLI CRISTIANO *Mustelli* *Scio*
Mustelli ERPIVA LUCA RIZZ. MARCO

Organizzazioni Sindacali Territoriali

CISL FP *Mustelli*

Le parti, in applicazione dell'art. 5 dell'Accordo collettivo nazionale del 19/09/02 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni - autonomie locali, come integrato con l'Accordo in data 8.3.2016, raggiungono la seguente intesa:

Art 1) SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, PRESTAZIONI MINIME E CONTINGENTI DI PERSONALE

A norma di quanto stabilito dell'Accordo collettivo nazionale del 19/09/02, come integrato con l'Accordo in data 8.3.2016, nell'allegato 1) vengono individuati nell'ambito dei servizi pubblici essenziali i contingenti del personale, distinto per categoria e profilo, che deve essere esonerato dall'esercizio del diritto di sciopero al fine di garantire la continuità delle prestazioni minime indispensabili.

Non viene riportata la distinzione numerica per categoria e profilo quando il contingente individuato per i Servizi Minimi Essenziali coincide con la composizione della squadra di reperibilità per quei settori presso i quali è regolarmente organizzato il servizio di reperibilità.

Le attività che i dipendenti devono rendere nel corso del servizio attivo saranno limitate a quelle da fornire in caso di reperibilità secondo quanto contemplato da ultimo nel decreto dirigenziale n.83 del 7.12.2017.

el *te*

Per quanto concerne i Servizi non interessati alla reperibilità, le attività da rendere sono quelle specificate nell'allegato 1).

Il personale esonerato dal diritto di sciopero avrà diritto a percepire tutti i compensi legati e connessi all'espletamento del servizio, ivi compreso il compenso per il servizio di reperibilità eventualmente prestato e/o servizio straordinario eventualmente reso anche in reperibilità.

Art 2) INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI ESONERATI

I criteri da seguire per l'individuazione dei dipendenti esonerati dall'esercizio del diritto di sciopero sono nell'ordine i seguenti:

- personale in turno di reperibilità
- rotazione.

Il dirigente del settore, secondo detti criteri, individua e comunica, ove possibile, per iscritto, con un preavviso di 5 giorni rispetto alla data fissata per lo sciopero - o nel più breve tempo possibile una volta venuto a conoscenza della proclamazione dello sciopero nel caso in cui la comunicazione relativa alla proclamazione non avvenga con i dovuti termini di preavviso trattandosi di scioperi inerenti a vertenze di ambito superiore a quello locale - i nominativi dei dipendenti esonerati dall'esercizio del diritto di sciopero ai lavoratori interessati e al Dirigente del Personale, che ne darà informazione alle OO.SS. e RSU aziendali.

Il lavoratore individuato ha diritto di esprimere entro 24 ore (o comunque entro il primo giorno lavorativo utile) la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la propria sostituzione. Il Dirigente si farà carico di verificare la possibilità della sostituzione e, in caso positivo, dovrà comunicare la sostituzione per iscritto al lavoratore, che ne ha fatto richiesta, nonché al lavoratore che lo sostituisce e al Dirigente del Personale per la successiva informazione a OO.SS e RSU.

Art 3) LIMITI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI SCIOPERI

Le organizzazioni sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono servizi pubblici essenziali sono tenute a darne comunicazione scritta, anche via fax, al Dirigente del Personale con un preavviso minimo di 10 giorni, precisando motivazione, durata e modalità di effettuazione dello stesso. Deve altresì essere comunicata con tempestività la revoca, la sospensione o il rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza.

Per gli scioperi generali relativi a vertenze nazionali di comparto, la cui comunicazione è inviata dalle OO.SS. al Dipartimento della Funzione Pubblica, i dirigenti e il Dirigente del Personale provvedono ai rispettivi adempimenti una volta ricevuta la relativa formale comunicazione.

Il Direttore generale/Coordinatore/Segretario generale, su comunicazione del Dirigente della Struttura interessata ovvero del Dirigente del Personale, nel caso di sciopero nazionale, è tenuto a comunicare entro 24 ore tramite gli organi di stampa e le reti radiotelevisive, pubbliche e private, di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dall'Amministrazione anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.

Art. 4) PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

In caso di insorgenza di una controversia sindacale di rilievo locale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, devono essere preventivamente espletate le procedure di conciliazione di fronte al Prefetto del Capoluogo di Provincia. Il Prefetto, entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti, può chiedere altresì ai soggetti coinvolti chiarimenti. Il tentativo deve esaurirsi entro cinque giorni lavorativi dall'apertura del confronto. Decorso tale termine il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.

Il tentativo si considera altresì espletato ove il Prefetto non abbia provveduto a convocare le parti entro il predetto termine di tre giorni.

Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata non superiore a dieci giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria, sulle materie oggetto della controversia.

Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi in cui non possono essere effettuati scioperi di cui all'art. 3.

Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali.

Art. 5) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ASSEMBLEA

La presente regolamentazione si applica, in quanto compatibile, anche per l'esercizio del diritto di assemblea.

Il diritto di assemblea è esercitabile durante l'orario di lavoro in idonei locali concordati con l'amministrazione e può riguardare la generalità o una parte dei dipendenti.

Le assemblee, che devono vertere su materie di interesse sindacale e di lavoro, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. o dalla RSU che devono comunicare per iscritto al Dirigente del Personale - con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi (non computandosi in tali giorni anche il sabato), sede, orario, ordine del giorno, e eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni. Ciascun dipendente ha diritto a 10 ore annue retribuite per partecipare ad assemblee; la rilevazione dei partecipanti è effettuata a mezzo della timbratura mentre per il personale non soggetto ad un sistema di rilevazione automatico delle presenze la rilevazione è effettuata da ciascun dirigente e va poi comunicata al Dirigente del Personale.

Per quanto non previsto si rimanda all'art.4 CCNQ 4-12-2017.

Art. 6) NORME FINALI

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge n.83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 della predetta legge n.146/1990.

All. 1

PRESTAZIONI DA GARANTIRE	CONTINGENTI DI PERSONALE		
	N.	PROFILO	CAT.
1.1) erogazione degli assegni con funzione di sostentamento e compilazione e controllo del Modello F24EP per il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e delle ritenute di legge per IRPEF ed addizionali regionali e comunali IRPEF, ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 16 di ogni mese, con riferimento alle competenze del Settore Risorse economiche e finanziarie e del Settore Risorse umane, Provveditorato e appalti	1	Responsabile po settore risorse ec. e fin.	D3/D/C
	1	Esperto ec-fin/istruttore cont. Settore risorse umane	
2.1) servizio attinente alla rete stradale (compreso lo sgombero neve) con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24; con riferimento alle competenze del Settore Infrastrutture stradali		Squadra di reperibilità	D/C/B/B3
2.2) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini; con riferimento alle competenze del Settore Patrimonio ed Edilizia scolastica		Squadra di reperibilità	D3/D/C

3.1) servizio di Polizia Locale		Squadra di reperibilità	D/C
4.1) servizio di protezione civile		Squadra di reperibilità	D/C


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della Parte pubblica




RSU

 
 _____



Organizzazioni Sindacali Territoriali

 _____